



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1468 DEL 17/09/2026

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFUSIONE SPESE SENTENZE N.2332/2026; 5829/2026; 562/2022; 306/2022 PER CAUSE CONTRO COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI/ ALTRI ENTI. DEBITO FUORI BILANCIO COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 23/07/2026.

Dirigente Firmatario

ZENOBIO LUCA

Area: Area autonoma Sicurezza e protezione civile

IL DIRIGENTE

- **CIG:** 0000000000

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 17.12.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000) – attribuzione risorse finanziarie;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026, immediatamente eseguibile, è stato adottato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2026/2028;

Preso atto che con sentenza n. 2332/2025 notificata in data 10/05/2026 con Prot. Gen. 52031, allegata al presente atto, il Giudice di Pace di Monza dichiarava la cessazione della materia del contendere condannando il Comune di Sesto San Giovanni al rimborso delle spese pari al costo del contributo unificato di € 43,00, sostenuto dal ricorrente, avvocato Enrico Valcalcer, che proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione al CDS n. 360015/2025 .

Dato atto che in data 10/05/2026 con Prot. Gen. n. 52038 l'avvocato Francesca Urru notificava la sentenza n. 5829 del 02/03/2026 del Giudice di Pace di Monza il quale accoglieva il ricorso proposto dal sig. Antonio Urru, annullava il verbale di contestazione n. V/360052/2025 e condannava questa Amministrazione alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 180,54, oltre IVA, spese generali e accessori come per legge all'avvocato Francesca Urru, in qualità di difensori anticipatari.

Vista la nota pro forma dell'avvocato Francesca Urru, pervenuta con Prot. Gen. 61893 del Determ. n. 1468 del 17/09/2026 pag. 1/5

04/06/2026, che si allega al presente atto, in cui si precisa di avvalersi del regime fiscale forfettario non soggetto ad IVA per complessivi €. 180,54.

Preso atto che in data 22/04/2026 con Prot. Gen. 48429 veniva notificava la sentenza n.562 del 04/04/2022, allegata al presente atto, emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro, il quale accoglieva il ricorso proposto dal sig.ra Quattrone Paola, annullando la cartella esattoriale n. 068 2015 0049706232000 e condannando in solido questa Amministrazione e Agenzia Entrate Riscossione a rimborsare le spese di causa per un complessivo di € 188,92, spese generali e accessori come per legge, all'avvocato Luigina Barberio, in qualità di difensore antistatario.

Vista la richiesta di rimborso dell'Agenzia Entrate Riscossione, pervenuta con Prot. Gen. 44834 del 22/04/2026, che si allega al presente atto, in cui si richiede, a seguito dell'avvenuto pagamento integrale degli importi liquidati in sentenza in favore della controparte, il ristoro del 50% delle spese sostenute e che questa Amministrazione deve rifondere, per la propria quota parte, all'Ente anticipatario la somma di € 94,46.

Preso atto che in data 22/04/2026 con Prot. Gen. 43929 veniva notificava la sentenza n.306 del 22/02/2022, allegata al presente atto, emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro, il quale accoglieva il ricorso proposto dal sig.ra Quattrone Paola, annullando la cartella esattoriale n. 068 2013 0214129862000 e condannando in solido questa Amministrazione e Agenzia Entrate Riscossione a rimborsare le spese di causa per un complessivo di € 359,94, spese generali e accessori come per legge, all'avvocato Luigina Barberio, in qualità di difensore antistatario.

Vista la richiesta di rimborso dell'Agenzia Entrate Riscossione, pervenuta con Prot. Gen. 43929 del 20/04/2026, che si allega al presente atto, in cui si richiede, a seguito dell'avvenuto pagamento integrale degli importi liquidati in sentenza in favore della controparte, il ristoro del 50% delle spese sostenute e che questa Amministrazione deve rifondere, per la propria quota parte, all'Ente anticipatario la somma di € 179,97.

Tenuto conto che si tratta di crediti certi ed esigibili, al fine di evitare l'emissione di decreto ingiuntivo a carico dell'Amministrazione, con conseguente aggravio di spese, si rende necessario liquidare le seguenti somme:

- € 43,00 in favore del ricorrente, avvocato Enrico Valcalcer ~~C.F. VLCNRC89C25F912Z~~, mediante bonifico bancario da accreditare su ~~IBAN IT58V0344214239000021383080~~, con causale "Pagamento spese di giudizio causa Valcacer per sentenza del G.d.P. di Monza n.2332/2025;
- € 180,54 in favore dell'avvocato antistatario Francesca Urru ~~C.F. RRUFNC78S47B157T~~, mediante bonifico bancario da accreditare su ~~IBAN IT86-0076-0110-8000-0009-4989-977~~, con causale "Pagamento spese di giudizio causa Urru per sentenza del G.d.P. di Monza n.5829/2025;
- € 94,46 in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione sul conto corrente n.100000014781, acceso presso INTESA SAN PAOLO, Filiale 01862 Piazza Barberini 21, CAP 00100, ROMA ABI 03069 CAB 05000 CIN I codice IBAN: IT13 L030 6905 0001 0000 0014 792, con causale "Prot. n. anno(2026)/docway(3448174) - quota spese legali per sentenza del G.d.P. di Catanzaro n.562 del 04/04/2022;
- € 179,97 in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione sul conto corrente bancario IBAN IT62B0306905000100000014645 con cauasale "Spese Lite Sentenza GdP di Catanzaro n. 306/22 - RG n 1828/21 AL 682021371".

Dato atto che la rifusione delle spese a seguito di sentenza, costituisce materia estranea al campo di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e quindi non soggetta all'obbligo di richiesta di CIG;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente PTPC 2026/2028 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 8.4.2014;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Decreto Sindacale n. 36/2023 del 30/10/2023 di conferimento delle funzioni di Comandante della Polizia Locale al Dott. Luca Zenobio;

Dato atto che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di provvedere, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla Delibera di C.C. n. 25 del 23/07/2026, alla corresponsione delle spese di lite di:

- € 43,00 pari al contributo unificato, in favore del ricorrente, avvocato ~~Enrico Valsecchi~~, per la sentenza passata in giudicato del G.d.P. di Monza n.2332/2025;
- € 180,54 in favore in favore dell'avvocato antistatario ~~Francesca Urru~~, per la sentenza passata in giudicato del G.d.P. di Monza n.5829/2025;
- € 94,46 in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione quale anticipataria della quota del 50% delle spese di soccombenza dovute dal Comune di Sesto San Giovanni, per la sentenza passata in giudicato del G.d.P. di Catanzaro n.562/2022;
- € 179,97 in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione quale anticipataria della quota del 50% delle spese di soccombenza dovute dal Comune di Sesto San Giovanni, per la sentenza passata in giudicato del G.d.P. di Catanzaro n.306/2022;

2. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, l'importo complessivo di € 497,97, corrispondente ad obbligazioni

giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come segue e di approvare la scheda contabile allegata parte integrante del presente atto:

Eserc. Finanz.	2026			
CIG	fuori dal campo di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.(36/2023)		CUP	
Capitolo	Descrizione			
285051	ONERI CONTENZIOSO POLIZIA LOCALE			
Modalità finan.	Avanzo Accantonato		Finanz. da CP/FPV	CP
Esercizio di esigibilità (corrispondente all'importo complessivo)	2026	2027	2028	Anni successivi
	€ 497,97	€.	€.	€.

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4. di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento al soggetto sopra indicato entro il 31/12/2026.

5. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

9. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott. Luca Zenobio;

10. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per le conseguenti annotazioni contabili e per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi del vigente regolamento di contabilità, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;

11. di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio.

**Sesto San Giovanni, lì
17/09/2026**

**Il Dirigente/Il Responsabile
(ZENOBIO LUCA)
con firma digitale**